COMUNE DI BLUFI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA N. 5 DEL 28/03/2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE DI NON POTABILITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ESTESA A TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BLUFI, COMPRESI BLUFI CENTRO E LE FRAZIONI GIAIA INFERIORE, FERRARELLO, ALLERI, LUPI, NERO, BENISCHICHI E CALABRÒ.

SINDACO

Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP Palermo - UOSD Coordinamento Attività Territoriali di Prevenzione - Area 2, prot. n. 0162718/2026 del 26/03/2026, acquisita al protocollo del Comune di Blufi al n. 0001478/2026 del 27/03/2026, avente ad oggetto il campione di acqua destinata al consumo umano codifica n. 26/00346 e n. 26/00347, verbale n. 45/26 del 24/03/2026 RDP Preliminare, relativo al Comune di Blufi;

Preso atto che nella predetta nota l'Autorità sanitaria comunica che il rapporto di prova RDP preliminare ha evidenziato, per il punto di prelievo 'rubinetto serbatoio Case API', con provenienza da serbatoio GIAIA Superiore, la presenza di enterococchi intestinali pari a 4 mpn/100 ml;

Rilevato che la medesima Autorità sanitaria ha espressamente richiesto l'immediata adozione dei provvedimenti urgenti necessari e l'attuazione dei correttivi gestionali di competenza per il ripristino della qualità dell'acqua erogata, a tutela della salute pubblica;

Dato atto che l'ASP Palermo ha altresì rappresentato di restare in attesa di conoscere, con lo stesso mezzo, i provvedimenti adottati e gli esiti delle verifiche e dei controlli interni, riservandosi ulteriore campionamento dopo la ricezione delle verifiche effettuate;

Considerato che, in ragione della non conformità microbiologica accertata e della necessità di assicurare la massima tutela della salute pubblica nelle more dell'esecuzione di ulteriori verifiche, controlli e campionamenti di conferma, si rende necessario estendere in via cautelativa il divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile e per il consumo umano diretto a tutto il territorio comunale di Blufi, comprendente Blufi centro e le frazioni di Giaia Inferiore, Ferrarello, Alleri, Lupi, Nero, Benischichi e Calabrò;

Ritenuto che, nelle more degli accertamenti definitivi, dell'adozione dei correttivi gestionali da parte del gestore del servizio e dell'esito favorevole dei successivi controlli analitici, occorra vietare l'uso dell'acqua distribuita dal pubblico acquedotto per il consumo diretto umano, per la preparazione di bevande e per ogni altro impiego alimentare che non garantisca adeguata tutela della salute;

Ritenuto altresì necessario precisare, a beneficio dell'utenza domestica, delle attività produttive e commerciali, degli operatori del settore alimentare, delle strutture socio-assistenziali e di ogni ulteriore soggetto interessato, le modalità di utilizzo consentite e quelle vietate, nonché impartire le conseguenti disposizioni al gestore del servizio idrico;

Visti gli articoli 32 della Costituzione, 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante la disciplina

delle acque destinate al consumo umano, nonché il decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102, recante disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto;

Richiamato il principio di precauzione che deve orientare l'azione amministrativa in tutte le ipotesi in cui sussista un concreto rischio, anche solo potenziale, per la salute della popolazione;

Ravvisata la contingibilità e l'urgenza di provvedere con atto sindacale immediatamente efficace, al fine di prevenire ed eliminare situazioni suscettibili di arrecare pregiudizio alla salute dei cittadini e degli utilizzatori del servizio idrico;

ORDINA

1. È fatto divieto, con effetto immediato e fino a espressa revoca della presente ordinanza, di utilizzare per bevanda abituale, per consumo diretto, per reidratazione di alimenti, per produzione di ghiaccio, per lavaggio di alimenti destinati a essere consumati crudi e per ogni altro uso alimentare che non preveda preventiva ed adeguata bollitura, l'acqua erogata dal pubblico acquedotto su tutto il territorio del Comune di Blufi, comprendente Blufi centro e le frazioni di Giaia Inferiore, Ferrarello, Alleri, Lupi, Nero, Benischichi e Calabrò.

2. L'acqua erogata nelle predette aree potrà essere utilizzata esclusivamente per usi igienici e per i servizi domestici che non comportino ingestione, restando escluso l'uso per l'igiene orale, per il lavaggio dei denti, per la preparazione di biberon, per la diluizione di alimenti o bevande e per ogni utilizzo assimilabile al consumo umano diretto.

3. Per la preparazione e il lavaggio degli alimenti l'acqua potrà essere impiegata solo previa bollitura prolungata per almeno 10-15 minuti, ferma restando la raccomandazione di privilegiare, per gli usi alimentari e per il consumo da parte di soggetti fragili, acqua potabile confezionata o comunque proveniente da fonte alternativa certamente idonea.

4. Gli operatori del settore alimentare, le attività di ristorazione, i laboratori, gli esercizi commerciali, le strutture scolastiche, sanitarie, socio-assistenziali, ricettive e ogni altra utenza collettiva presenti in Blufi centro e nelle frazioni di Giaia Inferiore, Ferrarello, Alleri, Lupi, Nero, Benischichi e Calabrò, dovranno adottare immediatamente tutte le cautele necessarie affinché l'acqua di rete non venga impiegata, neppure indirettamente, per usi vietati dalla presente ordinanza.

5. Il divieto di cui alla presente ordinanza permane sino a nuova disposizione, da adottarsi all'esito di accertamenti analitici favorevoli e della comunicazione dell'Autorità sanitaria attestante il superamento della criticità rilevata.

DISPONE CHE AMAP S.P.A. PROVVEDA

1. quale soggetto gestore del servizio idrico interessato dalla segnalazione sanitaria, a porre in essere con la massima urgenza tutti i correttivi gestionali, tecnici e organizzativi di propria competenza necessari al ripristino della qualità dell'acqua erogata, con particolare riguardo alla verifica della rete e degli impianti afferenti al serbatoio GIAIA Superiore e al tratto di distribuzione rappresentato dal punto di campionamento indicato dall'ASP Palermo;

2. a garantire idonea e capillare diffusione del presente provvedimento alla popolazione interessata, con ogni mezzo ritenuto utile ed efficace;

3. a relazionare con immediatezza al Comune e all'ASP Palermo in ordine alle misure adottate, alle verifiche effettuate, ai tempi stimati per il rientro dell'emergenza, nonché a comunicare ogni elemento utile alla puntuale individuazione delle utenze interessate dal presente provvedimento;

4. a garantire, ove necessario e in relazione alla durata dell'emergenza, adeguate forme di approvvigionamento alternativo per la popolazione e per le utenze sensibili, dandone tempestiva comunicazione al Comune;

DISPONE

1. la pubblicazione immediata della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Blufi e sul sito istituzionale dell'Ente;
2. che gli Uffici comunali competenti, la Polizia Locale e ogni altro organo preposto, per quanto di rispettiva competenza, provvedano a vigilare sull'esatta osservanza della presente ordinanza e a porre in essere ogni attività utile alla massima diffusione dell'informazione alla popolazione;
3. la massima diffusione del presente provvedimento alla cittadinanza mediante ogni canale informativo ritenuto utile e idoneo, ivi compresi avvisi pubblici, comunicazioni mediante i canali social istituzionali, affissioni e ogni ulteriore modalità di divulgazione urgente;
4. la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, a: Prefettura di Palermo; ASP Palermo - Dipartimento di Prevenzione / SIAN competente per territorio; AMAP S.p.A.; Comando di Polizia Locale; Stazione dei Carabinieri competente; Ufficio Tecnico comunale; ulteriori uffici e soggetti eventualmente interessati;
5. che la presente ordinanza abbia efficacia immediata dalla data della sua adozione e resti efficace sino a revoca espressa, da disporsi successivamente all'acquisizione di esiti analitici favorevoli e della comunicazione dell'Autorità sanitaria attestante il superamento della criticità rilevata.

AVVERTE

che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporta le conseguenze previste dall'ordinamento vigente, fatti salvi gli ulteriori profili di responsabilità civile, amministrativa e penale ove ne ricorrano i presupposti;

che la presente ordinanza ha natura cautelativa e temporanea ed è adottata esclusivamente a tutela della salute pubblica, nelle more dell'esecuzione degli interventi necessari e del successivo accertamento del ripristino delle condizioni di potabilità;

che per ogni situazione specifica concernente attività economiche, collettività, mense, strutture sensibili o servizi pubblici essenziali, i soggetti interessati dovranno conformarsi alle prescrizioni della competente Autorità sanitaria e coordinarsi con il gestore del servizio idrico e con gli uffici comunali competenti.

Sindaco
CALOGERO PULEO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)